Devi usare l'xFIR?

RISPONDI A POCHE DOMANDE E VERIFICA GLI OBBLIGHI A TE APPLICABILI



Cos'è l'xFIR?

L'xFIR è il **Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR) in formato digitale.**
Dal **16 settembre 2026,** se sei iscritto al RENTRI devi usare il FIR digitale per le movimentazioni che lo richiedono.

L'obbligo di usare il FIR digitale deriva dall'art. 193 del D.Lgs. 152/2006 e dal D.M. 4 aprile 2023 n. 59 e s.m.i.

1 Sei obbligato a iscriverti al RENTRI?

L'obbligo di iscrizione è previsto dall'art. 188-bis del D.Lgs. 152/2006 per specifiche categorie di produttori di rifiuti.

NO → **Non sei obbligato a usare l'xFIR**

Se non sei obbligato a iscriverti al RENTRI, puoi continuare a gestire il FIR in formato cartaceo.

SI ↓

2 Produci rifiuti speciali pericolosi?

NO → **3 Produci rifiuti speciali NON pericolosi derivanti da una di queste attività?**

- lavorazioni industriali e artigianali
- attività di recupero e smaltimento dei rifiuti
- trattamento acque e depurazione acque reflue
- abbattimento dei fumi

Art. 184, comma 3, lett. c), d) e g), D.Lgs. 152/2006.

SI → **4 La tua azienda ha più di 10 dipendenti?**

Per i produttori iniziali dei rifiuti non pericolosi, la normativa prevede l'obbligo oltre i 10 dipendenti.

NO → **Non sei obbligato a usare l'xFIR**

Se produci solo rifiuti **non pericolosi** diversi da quelli indicati, puoi continuare con il FIR cartaceo.

SI ↓

Sei obbligato a usare l'xFIR

Dal 16 settembre 2026 devi utilizzare l'xFIR:

- per tutti i rifiuti pericolosi;
- per i rifiuti speciali non pericolosi derivanti dalle attività indicate al punto 3.

Artt. 188-bis, 189 e 193 D.Lgs. 152/2006.

NO → **xFIR obbligatorio solo per i rifiuti pericolosi**

Se hai fino a 10 dipendenti, devi utilizzare l'xFIR per i rifiuti pericolosi. Per i rifiuti non pericolosi puoi continuare a utilizzare il FIR cartaceo.

Artt. 188-bis, 189 e 193 D.Lgs. 152/2006.

ATTENZIONE: VERIFICA LE ESENZIONI DALL'OBBLIGO DEL FORMULARIO

Anche se, in base ai criteri sopra indicati, devi utilizzare l'xFIR, verifica sempre la specifica movimentazione. La normativa prevede casi in cui non è richiesta l'emissione del FIR e, di conseguenza, neppure dell' xFIR.

Trasporto senza percorrenza di strada pubblica

Nei casi previsti dall'art. 193 D.Lgs. 152/2006.

Conferimento in area privata

Nei casi previsti dall'art. 193, comma 11, D.Lgs. 152/2006.

Altre esclusioni

Ulteriori casi in cui la normativa non prevede l'emissione del formulario (art. 193 e normativa applicabile).

Verifica sempre le condizioni applicabili alla tua movimentazione prima di scegliere tra FIR cartaceo e xFIR.